



ST. NOTIFICHI COM
URGENZA
7-22
7.66

ORIGINALE PER
LA NOTIFICAZIONE
URGENTE

N. 2242/02 Reg. Sent.

REPUBLICCA ITALIANA 7.11 N. 4347 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO 01

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia, sezione staccata di Catania, sezione prima
interna, composto dai Signori Magistrati:

- Dott. Filippo Delfa Presidente
- dott. Vincenzo Salamone Consigliere
- Dott. Gabriella Guzzardi Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 4347/01 R.G., proposto da *****
S.r.l. con sede in ***** , in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Giuseppe Cocero, presso lo studio del
quale è elettivamente domiciliata in Catania, via
G. Leopardi n. 63,

CONTRO

LA PROVINCIA REGIONALE DI ***** , in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. Salvatore Mezzasalma, col quale è
elettivamente domiciliato in Catania, via
Ventimiglia n.145, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Tamburello,



41695

10/11/2002

E NEI CONFRONTI

Della ***** S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Russo,
presso il cui studio in Catania, via Conte Ruggero
n. 22, è elettivamente domiciliato,

PER L'ANNULLAMENTO

Del verbale del giorno 8 ottobre 2001 con il quale
è stato riaperto il pubblico incanto relativo ai
lavori di tabellazione e di recinzione delle aree
ricadenti nella riserva naturalistica ****
e aggiudicato l'appalto alla controinteressata;
nonché di ogni altro atto eventualmente connesso,
presupposto e/o consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio delle parti
intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del giorno
5 novembre 2002 il Consigliere dott. Gabriella
Guzzardi;

Uditi altresì gli avvocati delle parti come da
verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto
segue:

FATTO

L'impresa ricorrente, che si era resa aggiudicataria della gara de qua come da verbale del giorno 11 settembre 2001, impugna il verbale del giorno 8 ottobre 2001, col quale, riaperta la procedura su richiesta della ditta controinteressata, la gara veniva aggiudicata a questa ultima.

A sostegno del ricorso vengono addotte le seguenti censure:

1. VOLAZIONE DEGLI ARTT. 8 E SEGUENTI DELLA L.
REG. N. 10/91.

Lamenta la società ricorrente che non le è stato comunicato l'avvio del procedimento di riapertura della gara della quale si era resa aggiudicataria.

2. ECCESSO DI POTERE

La commissione di gara, dopo avere proceduto all'aggiudicazione a favore dell'impresa ricorrente non aveva il potere di riaprire la gara stessa in assenza di adozione del provvedimento di annullamento in autotutela o di revoca della intervenuta aggiudicazione.

3. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO,
CERTEZZA E TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI
CONCURSUALI.

Si afferma in ricorso che dalla data di chiusura delle operazioni di gara, culminate con l'aggiudicazione alla ricorrente, fino a quella di riapertura, nessuna garanzia è stata prestata in ordine alla conservazione dell'offerta della controinteressata. L'errore da questa protestato e riscontrato in sede di riapertura delle operazioni di gara, non era stato minimamente riscontrato nel corso della fase nella quale la Commissione aveva provveduto alla verifica di tutte le offerte.

4. VIOLAZIONE DELL'ART. 72 DEL D.P.R. N.
827/1924.

Osserva la ricorrente che anche sostanzialmente la Provincia di ***** ha errato nel riconsiderare l'offerta della ***** in quanto espressa in modo indeterminato ed ambiguo. Comunque l'offerta avrebbe dovuto essere considerata nella indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione che scaturirebbe dall'offerta in cifre che la ricorrente legge 0,758%, e non, come espresso anche in lettere, 0,258%.

5. VIOLAZIONE DELLE NORME CHE DISCIPLINANO LA
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE CHE PARTECIPANO
ALLE GARE D'APPALTO.

La controinteressata non avrebbe i richiesti
requisiti di qualificazione di ordine speciale,
certificati dalla S.O.A. " ***** *** ** ",
tanto che è stata sollecitata la verifica da
parte dell'autorità di vigilanza sui LL.PP.-

Alla Camera di Consiglio del 19 dicembre 2001 è
stata rigettata la domanda cautelare proposta dal
ricorrente;

Alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2002
la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio, per esigenze di economia processuale,
procede prioritariamente all'esame dell'ultima
censura su cui si fonda il ricorso, con la quale
viene dedotto il vizio di violazione delle norme
che disciplinano la qualificazione delle imprese,
con particolare riferimento alla comprova del
possesso di adeguate attrezzature tecniche (art 18,
c.8 DPR n. 34/00), da cui sarebbe affetto il
contestato provvedimento di riaggiudicazione della
gara de qua alla impresa controinteressata che

invece avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara stessa.

La censura è fondata.

Si rileva, dalla dichiarazione a verbale effettuata dalla difesa della società ricorrente, che l'iscrizione SOA posta dalla società controinteressata a corredo della propria domanda di partecipazione alla gara de qua, è stata annullata con provvedimento del giorno 8/4/02.

Tale circostanza non viene provata documentalmente, ma non viene contestata ex adverso, a conferma della sua veridicità.

L'impresa controinteressata e l'Ente Appaltante, del resto, a confutazione del vizio di legittimità contestato con la censura all'esame, controdeducono che la ***** S.r.l., che si è resa aggiudicataria al posto della ricorrente a seguito della riapertura delle operazioni di gara, era comunque in possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale, per avere dato di ciò specifica prova mediante la produzione documentale che, a seguito di sentenza istruttoria di questo Tribunale (sent. n. 1116/02), viene prodotta in giudizio.

Il Collegio rileva che, dalla documentazione prodotta, non è dato evincere, in capo alla ditta

controinteressata, il possesso del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche, nella misura indicata nell'art. 18, comma 8 DPR n. 34/00, mancando la comprovazione del requisito ai sensi del successivo comma 9 dello stesso art. 18.

La Srl ***** , infatti, dà prova dei requisiti di ordine speciale, mediante la documentazione della cifra d'affari posseduta, ma, con riferimento al prescritto possesso di attrezzature tecniche, si limita a produrre un elenco di mezzi, senza quantificazione del valore agli stessi attribuibile e senza adeguatamente comprovarne l'ammortamento.

Da tale circostanza, scaturisce la carenza del possesso del requisito richiesto in ordine alla dotazione stabile di attrezzatura tecnica in capo alla società controinteressata che, pertanto andava esclusa dalla gara de qua.

Osserva da ultimo il Collegio che secondo la disciplina transitoria di cui al titolo IV del DPR n. 34/00, non sussisteva l'obbligo da parte delle imprese partecipanti alla gara in questione, il cui bando è stato pubblicato anteriormente al 31/12/01, di comprovare il possesso dei richiesti requisiti mediante la produzione del certificato SOA, ma il

possesso dei requisiti richiesti, doveva comunque sussistere ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 34/01, e di essi la società controinteressata, che ha prodotto un certificato Soa di poi annullato, non ha dato congrua certificazione.

La fondatezza del vizio all'esame determina l'accoglimento del ricorso in epigrafe e il conseguente annullamento degli atti impugnati, senza che il Collegio si dia carico di esaminare le ulteriori censure che restano, evidentemente assorbite.

Le spese del giudizio vengono compensate nei confronti dell'Amministrazione resistente, mentre vengono poste a carico della controinteressata nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. prima interna, accoglie il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna l'impresa controinteressata alle spese del giudizio che si quantificano in Euro 3.000,00; compensa nei confronti della Provincia Regionale di ***** convenuta.



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2002.

L'ESTENSORE

Adriano Guarnati

IL PRESIDENTE

Filippo Alluso

Il Segretario

Concetta Alluso

Depositata nella Segreteria del T.A.R.S. Sez. di Catania

Oggi

25 NOV 2002

DIRETTORE della 1ª Sez. Giur
(Giuseppe Priolo)

CORTE APPELLO DELLA SICILIA
SEZIONE DI CATANIA

Copia conforme all'originale
Chiesta di *M. G. C. C. C.*
n. *100* / *100*
di n. *100* (v. doc. *100*)
il *10* / *10*

IL COPIA CONTORE
Bonifazio



REPUBBLICA ITALIANA

N. 133/02 Reg. Ord.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, adunato in Camera di Consiglio con ANNO 2002

l'intervento dei Signori:

Andrea Camera	Presidente
Cons. Raffaele Carboni	Componente
Cons. Paolo Turco	Componente, Est.
Cons. Raffaele Tommasini	Componente
Cons. Antonio Ardò	Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 13 febbraio 2002

visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, concernente l'istituzione dei T.A.R. come sostituito dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visto l'appello proposto da

***** s.r.l.,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Cicero, con domicilio eletto in Palermo, via Giusti n. 21 presso lo studio dell'avv.to Anna Galioto;

contro

la PROVINCIA REGIONALE DI ***** , in persona del legale rappresentante pro-tempore,

URGENTE
per la notificazione.
A



e nei confronti

dell'Impresa] ***** S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro-tempore

per l'annullamento

dell'ordinanza del T.A.R. per la Sicilia Sezione staccata di Catania
(Sez. I) n. 2465/01 relativa al ricorso n. 4347/01 del 20 dicembre 2001,
riguardante: Appalto - lavori di tabellazione e recinzione delle aree
ricadenti nella riserva naturalistica Pino d'Aleppo, che rigetta l'istanza
di sospensione proposta in primo grado;

visto l'atto di appello e la documentazione allegata;

visto l'atto di costituzione in giudizio

udito il relatore Consigliere Paolo Turco e uditi altresì per la
parte appellante *l' av G. Cicco*



Ritenuto che i motivi di ricorso non afferiscono
allo stato - fornito di elementi di fondatezza;
che pertanto, ai sensi dell' art. 23 bis, III° comma,
della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, la presente
ordinanza si emette trasmessa alle sezioni
di Catania del TAR Sicilia, per chi firmi
la udienza di merito.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale **ACCOGLIE**

l'appello in epigrafe, nei termini indicati in
parte motivata.



La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è
depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne
comunicazione alle parti.

Palermo, 13 febbraio 2002

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PRESIDENTE

ESTENSORE

SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 14 FEB. 2002

(Art. 55 Legge 27.4.1982 n. 186)

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE

IL SEGRETARIO GENERALE **E.E.**

(Salvatore Monterosso)

[Handwritten signature]